

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/919 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2015) 3892]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) Il Belgio ha comunicato che il centro di ispezione Flight Care presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è stato chiuso. La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere Greenland Port 1 presso il porto di Aalborg 1 è stato chiuso. La Germania ha comunicato che il centro di ispezione Burchardkai presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è stato chiuso. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) La Germania ha comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Brema e i Paesi Bassi hanno comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Amsterdam. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) La Grecia, l'Italia, la Lettonia e il Regno Unito hanno comunicato che è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere presso Idomeni in Grecia, Roma-Fiumicino in Italia, Riga (Airport) e Riga (BFT) in Lettonia e Gatwick nel Regno Unito, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) La Spagna ha comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione presso il porto di Vigo dall'elenco delle voci per tale Stato membro e sospendere due centri d'ispezione presso tale porto. I Paesi Bassi hanno comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione a Vlissingen dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Regno Unito ha comunicato che è opportuno sopprimere il posto d'ispezione frontaliere di Manston dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (6) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).
- (7) In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dei Paesi Bassi, occorre apportare alcune modifiche per questi Stati membri all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces, di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa al Belgio, la voce relativa a Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

«Brussel-Zaventem Bruxelles-Zaventem	BE BRU 4	A	Flight Care 2	NHC(2)	U, E, O
			Avia Partner	HC(2)	
			WFS	HC-T(2)	
			Swiss Port	HC(2)»	

b) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Aalborg 1 (Greenland Port) 1 è soppressa;

c) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Brema è sostituita dalla seguente:

«Bremen	DE BRE 1	P		HC, NHC	
			Holzhafen	NHC-NT»	

ii) la voce relativa al porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è sostituita dalla seguente:

«Hamburg Hafen	DE HAM 1	P	Altenwerder Kirchtal	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Reiherdamm	HC, NHC-T(FR), NHC-NT»	

d) nella parte relativa alla Grecia, la voce relativa alla ferrovia di Idomeni è sostituita dalla seguente:

«Idomeni	GR EID 2	F		HC(2)»	
----------	----------	---	--	--------	--

e) nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa (*)	HC-T(FR)(2)(3) (*)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Fandicosta (*)	HC-T(FR)(2)(3) (*)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

f) nella parte relativa all'Italia, la voce relativa all'aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino	IT FCO 4	A	Alitalia Società Aerea Italiana	HC(2)	
			FLE	HC(2), NHC(2)	
			Isola Veterinaria ADR		U, E, O»

g) la parte relativa alla Lettonia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Riga (*Airport*) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Airport)	LV RIX 4	A		HC(2), NHC(2)»	
-----------------	----------	---	--	----------------	--

ii) la voce relativa al porto di Riga (BFT) è sostituita dalla seguente:

«Riga (BFT)	LV RIX 1b	P		HC(2)»	
-------------	-----------	---	--	--------	--

h) la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 1	P	Cornelis Vrolijk	HC-T(FR)(2)(3)	
			Daalimpex, Velsen	HC-T	
			PCA	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Ijmuiden	HC-T(FR)	
			Blankendaal Coldstores, Velsen	HC-T(FR)(2)»	

ii) la voce relativa al porto di Vlissingen è sostituita dalla seguente:

«Vlissingen	NL VLI 1	P	Kloosterboer Finlandweg	HC(2), NHC-T(FR)(2)»	
-------------	----------	---	-------------------------	----------------------	--

i) la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Gatwick è sostituita dalla seguente:

«Gatwick	GB LGW 4	A	IC 1		O(14)
			IC 2	HC(1)(2), NHC(2)»	

ii) la voce relativa all'aeroporto di Manston è soppressa;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «IT01008 RAVENNA» è sostituita dalla seguente:

«IT01008	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA»
----------	----------------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «IT00306 ALTO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

«IT00306	ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»
----------	-------------------------------------

iii) la voce relativa all'unità locale «IT00206 ISONTINA» è sostituita dalla seguente:

«IT00206	BASSA FRIULANA-ISONTINA»
----------	--------------------------

iv) la voce relativa all'unità locale «IT00406 MEDIO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

«IT00406	FRIULI CENTRALE»
----------	------------------

v) la voce relativa all'unità locale «IT01209 VIAREGGIO» è sostituita dalla seguente:

«IT01209	VERSILIA»
----------	-----------

vi) la voce relativa all'unità locale «IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» è sostituita dalla seguente:

«IT01705	MONSELICE»
----------	------------

vii) le voci relative alle seguenti unità locali sono soppresse:

«IT01315	SALERNO 3»
«IT01208	CESENA»
«IT01108	FORLÌ»
«IT01308	RIMINI»
«IT00506	BASSA FRIULANA»
«IT00916	FG/3»

b) la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa all'unità centrale «NL00000 NVWA» è sostituita dalla seguente:

«NL00000	NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»
----------	--

- ii) la voce relativa all'unità regionale «NL00001 NVWA NOORD» è sostituita dalla seguente:

«NL00001	NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»
----------	--

- iii) le seguenti voci relative ad unità regionali e locali sono soppresse:

«NL01201	LVE NOORD
NL00002	NVWA NOORDWEST
NL01302	LVE NOORDWEST
NL00003	NVWA OOST
NL01403	LVE OOST
NL00004	NVWA ZUID
NL01504	LVE ZUID
NL00005	NVWA ZUIDWEST
NL01605	LVE ZUIDWEST».